REPUBBLICA ITALIANA **180/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al n. **61248** del registro di segreteria, promossi da:

- **PROCURA REGIONALE presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia;**

- appellante principale –

contro

- ***OMISSIS***, nata a *Omissis* il *omissis*, C.F. *OMISSIS*, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Sicari (C.F. SCRGRG68L04H501U, PEC giorgio.sicari@legalmail.it, FAX 0644254670), unitamente e disgiuntamente all'avv. Gino Scartozzi (C.F.

SCRGNI62H09H501B, PEC: scartozzi@legalmail.it), ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Massimo, 33, nello studio del primo difensore

-appellante incidentale –

per la riforma

della sentenza n. 181/2023 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, depositata il 26 ottobre 2023,

VISTI gli atti di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 10 ottobre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza Dott. Antonio Sauchelli, il relatore Consigliere Beatrice Meniconi, dagli Avv.ti Gino Scartozzi e Giorgio Sicari in difesa di *Omissi*s ed il V.P.G. Cons. Sabrina D'Alesio per la Procura generale,

Svolgimento del processo

1. Con rituale atto di citazione la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia ha citato in giudizio *Omissis,* medico *omissis*, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in regime di non esclusività, presso l'*Omissis* dal 2011 (ovvero dapprima a tempo determinato e poi indeterminato, per il primo anno presso l'*Omissis* e poi presso l'*Omissis*), sino al omissis, data delle dimissioni volontarie, per avere svolto, almeno fino a tutto l'anno omissis, incarichi assolutamente incompatibili con l'attività di pubblico impiego e, in particolare:

- attività di lavoro libero-professionale presso il *Omissis.*, società accreditata con il SSN (dal *omissis)* con sede in *Omissis* dal *omissis* al *omissis* per compensi totali pari ad euro *omissis*, di cui euro *omissis* percepiti dopo l'accreditamento;

- attività di lavoro subordinato alle dipendenze della *Omissis*, società esercente in materia immobiliare con sede in Svizzera, facente capo al padre, dal 2012 al 2019, per compensi totali pari ad euro 86.779,17 (CHF 96.421,30) al lordo delle ritenute alla fonte, ovvero CHF 88.321,44 al netto.

La Procura regionale ha contestato alla prevenuta la violazione:

-dell'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 (per cui "l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro");

-dell'art 4, comma 7, della L. n. 412/1991 (per cui con il SSN può intercorrere un unico rapporto di lavoro e quest'ultimo è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, nonché con l'esercizio di altre attività o con la partecipazione in imprese che possono configurare, anche solo potenzialmente, conflitto di interessi con il servizio sanitario pubblico);

-dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 (che prevede l'impossibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di

appartenenza, che deve verificare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi);

- dell'art. 1, comma 5 della L. n. 662/1996 (per cui l'attività libero-professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione *extramuraria* non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente).

Ravvisando per entrambe le tipologie di attività (la prima di tipo medico presso struttura accreditata con il SSN, la seconda di tipo commerciale) una situazione di incompatibilità assoluta per la violazione delle norme appena ricordate, la Procura territoriale ha chiesto la condanna della prevenuta al riversamento delle somme percepite, per l'importo complessivo di euro 89.055,76, in applicazione della responsabilità erariale prevista nei commi 7 e 7 bis dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001. In via subordinata ha invocato la clausola generale della responsabilità per danno patrimoniale derivante dalla violazione degli obblighi di servizio per lo svolgimento di attività assolutamente incompatibili con il pubblico impiego, danno calcolato in via equitativa nella misura del 30% della retribuzione percepita dal 2012 al 2019 (quantificata in euro 254.697,76), ovvero euro 76.409,33.

2. Con la sentenza n. 181/2023 la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia di questa Corte, dopo aver respinto sia l'istanza di prova per testi che l'eccezione di prescrizione formulate dalla prevenuta, nel

merito, ha respinto la domanda attorea relativa alla prima voce di danno, concernente l'attività di lavoro libero-professionale esercitata dal medico, da ritenersi consentita in via generale per effetto del regime di non esclusività del rapporto con l'*Omissis*, e comunque per l'assenza di dolo e/o di colpa grave in capo alla prevenuta.

Il giudice di prime cure invece, ha ritenuto fondata la seconda domanda, relativa all'attività di tipo commerciale svolta dal medico, ovvero di lavoro subordinato alle dipendenze della società commerciale nel settore immobiliare facente capo al padre, assolutamente incompatibile. Secondo il giudice lombardo si tratterebbe di una ipotesi di incompatibilità assoluta, con violazione dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, e dunque con conseguenze analoghe all'incompatibilità relativa, ovvero con obbligo della convenuta di riversamento di quanto percepito, ai sensi dei commi 7 e 7 bis del citato art. 53 del D.lgs n. 165/2001, considerata la sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità erariale in questione. La sentenza ha, dunque, conclusivamente condannato il medico al pagamento dell'importo di euro 91.598,16, pari al compenso percepito dal 2015 al 2019 per l'attività extraistituzionale, al netto delle ritenute fiscali, ovvero pari all'importo in CHF di 88,321, 44 al tasso di conversione attuale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

3. Con atto di appello notificato in data 20 novembre 2023 e depositato in data 24 novembre 2023, la Procura regionale presso la Sezione

Giurisdizionale per la Regione Lombardia ha impugnato la citata sentenza censurandola con il seguente motivo:

"Error in iudicando. Violazione ed errata applicazione dell'art. 53 commi 7 e 7 bis del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 1 comma 1-bis l. 241/1990. Errata applicazione dell'art. 150 D.L. 34/2020".

Secondo l'Organo requirente appellante il giudice lombardo avrebbe errato nella quantificazione dell'importo della condanna, limitato al rimborso dei compensi percepiti della prevenuta al netto, anziché al lordo delle ritenute fiscali.

Per l'appellante detta condanna sarebbe frutto di una analisi normativa parziale, che terrebbe conto solo della sfera patrimoniale del dipendente infedele, senza tuttavia tenere in considerazione la prospettiva dell'amministrazione danneggiata e l'esigenza di assicurarne la pienezza del risarcimento, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, espresso in particolare nella sentenza n. 13 dell'11 ottobre 2021 delle Sezioni Riunite di questa Corte.

Ha concluso per la riforma della sentenza censurata, con condanna della prevenuta al pagamento dei compensi per l'attività riconosciuta vietata al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, ovvero della diversa somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

4. Con atto notificato il 15 gennaio 2024 e depositato in data 6 febbraio 2024, *Omissis* ha proposto appello incidentale, affidato a plurimi motivi di gravame.

1) Per l'appellante il giudice lombardo avrebbe errato nel ritenere l'attività svolta in favore della *Omissis*, incompatibile con il rapporto di pubblico impiego: il lavoro prestato a tempo pieno presso l'Ospedale di *Omissis* non avrebbe consentito al medico di svolgere un'attività di lavoro nella lontana *Omissis,* né sussisterebbero prove idonee a comprovare l'esistenza di un vero e proprio contratto di lavoro presso la società di costruzioni edili, facente capo al padre della *Omissis,* non potendo le somme versate dal padre alla figlia e il volontario versamento dei contributi comprovare una prestazione di lavoro subordinata.

2) La sentenza lombarda sarebbe errata per aver riconosciuto sussistente in capo alla prevenuta l'elemento soggettivo del dolo, tanto più che ai sensi dell'art. 21 del D.L. 76 del 2020, la prova del dolo richiederebbe la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, nel caso di specie assente, considerata anche la corretta condotta serbata nel tempo dalla prevenuta.

3) La sentenza lombarda sarebbe nulla per l'utilizzo di informazioni che, ai sensi della Convenzione del 9 marzo del 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, si sarebbero potute utilizzare solo ai fini fiscali.

4) La sentenza gravata sarebbe errata per aver, in sede di condanna, applicato il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

5) L'appello proposto dalla Procura contabile sarebbe comunque infondato, con riferimento al capo della sentenza che ha disposto la condanna al netto, e non al lordo dei compensi corrisposti.

L'appellante incidentale ha dunque concluso per

-la riforma della sentenza lombarda, con sospensione degli effetti della stessa, e assoluzione della *Omissis;*

-il rigetto dell'appello principale proposto dalla Procura regionale;

-l'oscuramento dei dati personali, della sentenza di primo grado e della presente decisione, ai sensi dell'art. 52, 3 co., del D.lgs. n. 196/2003;

Con spese rifuse per il doppio grado.

4. Con memoria, depositata in data 17 settembre 2025, si è costituita in giudizio la Procura generale, che si è riportata, in via preliminare, all'appello proposto dalla Procura regionale, avendo la pronuncia n. 24/QM/2020 delle Sezioni Riunite di questa Corte risolto in termini positivi, già da tempo, la questione del riversamento degli importi al lordo delle ritenute.

Ha chiesto, per il resto, il rigetto dell'appello proposto dalla parte privata, con condanna dell'appellante alle spese di lite, contestando partitamente ciascuno dei motivi di censura da questa proposti, soffermandosi sulla portata della recente decisione n. 1/2025 resa dalle Sezioni Riunite di questa Corte in tema di incompatibilità assoluta e sul dissenso ex art. 117 c.g.c.

5. Con memoria depositata in data 19 settembre 2025 la difesa della *Omissis* ha richiamato la recente giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte sulla necessità di prova della minor resa lavorativa, nelle ipotesi di incompatibilità assoluta, insistendo nelle conclusioni rese, anche per l'assenza dell'elemento soggettivo**.**

6. All'udienza odierna l'Avv. Gino Scartozzi, per la *Omissis*, si è riportato agli scritti difensivi, precisandone alcuni aspetti. In particolare ha affermato l'assenza di prova della sottrazione di energie lavorative e di abbassamento qualitativo e quantitativo del lavoro svolto dal medico presso la struttura sanitaria di appartenenza, ove riportò sempre valutazioni positive, in assenza di procedimenti disciplinari. Alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo vi sarebbe stato con la società svizzera facente capo al padre, anche per la lontananza della sede. Mancherebbe, dunque, sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della responsabilità, per essere stata proprio la dott.ssa *Omissis* a stimolare l'ente previdenziale svizzero agli approfondimenti richiesti. Ha, dunque, chiesto farsi applicazione dell'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n.1/2025.

La Procura generale ha ribadito la presenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto, seppure solo nei week end, per un lungo periodo di 5 anni.

Ha richiamato alcuni orientamenti di giurisprudenza di questa Corte divergenti rispetto alla decisione citata delle Sezioni Riunite, come anche la pregressa giurisprudenza del Consiglio di Stato, risalente al 2024.

Ha dunque insistito per l'accoglimento delle richieste in atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

7) In via preliminare, il Collegio rileva che gli appelli all'odierno esame sono stati proposti nei confronti della stessa sentenza e, pertanto ne dispone la riunione, ai sensi dell'art. 184, co. 1, c.g.c..

8) Sempre in via preliminare, il Collegio rileva che non è oggetto dell'odierno giudizio la questione attinente all'incompatibilità tra l'attività di lavoro prestata dalla *Omissis* quale medico oncologo con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in regime di non esclusività presso l'*Omissis* sino al 15 dicembre 2021, e l'attività oggetto del primo incarico contestato, ovvero l'attività di lavoro libero professionale svolta dalla *Omissis* presso il *Omissis*, società accreditata con il SSN dal *omissis* al *omissis*, per compensi pari ad euro 3.114,59, poiché il capo della sentenza che ha trattato del citato incarico (respingendo sul punto la domanda attorea), non è stato oggetto di gravame, con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione.

9) Viene dunque all'esame del Collegio unicamente il capo della sentenza di primo grado che ha condannato, a titolo di dolo, la *Omissis* al

riversamento delle somme percepite per il secondo incarico ritenuto dal giudice lombardo incompatibile con il rapporto di pubblico impiego, ovvero "l'attività di lavoro subordinato alle dipendenze della *Omissis*, società esercente in materia immobiliare con sede in *Omissis*, facente capo al padre, dal 2012 al 2019, per compensi totali pari ad euro 86.779,17 (CHF 96.421,30) al *lordo* delle ritenute alla fonte ovvero CHF 88.321,44 al *netto*".

In proposito si osserva che l'appello principale proposto dalla Procura generale, in quanto attinente al solo capo della sentenza con il quale il giudice lombardo - nel giudicare l'odierna appellata responsabile ex art. 53, commi 7 e 7 bis, del D.lgs. n. 165/2001, per il danno derivante dallo svolgimento di attività extraistituzionale vietata- ha ritenuto di quantificare la condanna nell'importo da questa percepito al *netto*, anziché al *lordo*, delle ritenute fiscali e previdenziali, non può essere accolto.

Assume, infatti, valore assorbente su tutte la questione della incompatibilità assoluta tra l'attività svolta dalla *Omissis* presso la struttura sanitaria pubblica ove era da anni incardinata e l'attività di lavoro, di tipo commerciale, svolta in favore della società esercente in materia immobiliare con sede in *Omissis,* facente capo al padre, di cui si è detto.

Sulla base delle norme richiamate in epigrafe, nessun dubbio sulla incompatibilità assoluta tra i due anzidetti tipi di attività lavorativa sussiste tra le odierne parti in causa, le cui posizioni divergono, in ultimo,

solo sulla portata della sopravvenuta sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n.1/2025.

Infatti per l'appellante incidentale *Omissis* il principio espresso nella citata pronuncia andrebbe applicato *tout court* al caso in esame, stante la mancanza di prova da parte dell'attore pubblico di un abbassamento qualitativo e quantitativo del lavoro svolto dal medico presso la struttura sanitaria di appartenenza, ove ricevette sempre valutazioni positive del proprio operato, in assenza di procedimenti disciplinari, non potendo configurarsi una "sottrazione di energie lavorative" dal posto di lavoro pubblico, il modico aiuto prestato al padre, in *Omissis*, solo nei fine settimana, con conseguente assenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo della responsabilità erariale, erroneamente ascritta alla *Omissis* dal primo giudice.

Secondo la Procura erariale invece la citata pronuncia sarebbe superabile alla luce di un divergente, pregresso, orientamento del Consiglio di Stato risalente all'anno 2024 e di una parte della più recente giurisprudenza, che sarebbe andata di contrario avviso.

Il Collegio rileva che, nella materia che ci interessa, come hanno rilevato entrambe le parti in causa, è stata depositata, *medio tempore*, in data 22 gennaio 2025, la sentenza n. 1/2025/QM/PROC delle Sezioni Riunite di questa Corte, che, in un'ottica evolutiva della normativa di divieto delle attività assolutamente incompatibili dei docenti universitari (a tempo pieno, ma valevoli, a maggior ragione, per i docenti a tempo definito), ha

richiesto la valutazione in concreto dell'eventuale danno arrecato all'amministrazione di appartenenza.

Per l'Organo di nomofilachia di questa Corte: *" La soluzione al quesito posto non può prescindere da alcune considerazioni di carattere generale. Lo svolgimento di consulenze o di incarichi da parte di un pubblico dipendente può essere consentito o autorizzato solo ed esclusivamente se detta attività extraistituzionale non sia motivo di ostacolo all'esatto adempimento degli obblighi istituzionali, gravanti su ciascun dipendente pubblico sia che si tratti di attività liberamente esercitabili o di attività autorizzabili che di attività gratuite o retribuite. In questi termini, il dettato legislativo è chiaro. In tutte le disposizioni sin qui esaminate, il legislatore ha inserito locuzioni del tipo "Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi" (art. 53 del D.lgs. n. 165/2001), "compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali" (art. 11 del d.P.R. n. 382/1980) e ancora "fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali … purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza … a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza" (art. 6, commi 10 e 10- bis della l. n. 240/2010). Ciò a conferma che attività extra-istituzionali, se consentite e autorizzate, non devono creare situazioni di conflitto di interesse e di detrimento alle ordinarie attività istituzionali. Con l'autorizzazione l'amministrazione provvede, in via preventiva, e su istanza dell'interessato, alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività, in via di principio, assentibile. Lo*

svolgimento di attività non autorizzate (ma autorizzabili) costituisce violazione di specifici "obblighi", di natura sia informativa che di riversamento dei compensi percepiti. Lo svolgimento di attività assolutamente incompatibili con lo status di dipendente pubblico comporta, viceversa, la violazione di uno specifico "dovere" di esclusività. Qui la valutazione sul potenziale conflitto di interesse o sulla lesività del comportamento delle attività assolutamente vietate è effettuata ancora prima dall'ordinamento; viene fatta risalire a monte, al momento stesso, in cui tali attività sono declinate dal legislatore tra quelle assolutamente incompatibili con lo status di dipendente pubblico. Tale è la previsione, più volte richiamata, dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, che pone il divieto dell'esercizio del commercio e dell'industria a carico di tutti i dipendenti pubblici, tanto dei ricercatori e dei docenti a tempo pieno, quanto (ed è bene evidenziarlo) dei ricercatori e dei docenti a tempo definito. E, tuttavia, le recenti aperture che il legislatore ha inteso introdurre, con l'inserimento, a regime, nel comma 10 dell'art. 6 della l. n. 240/2010 (ad opera dell'art. 9, co. 2-bis, del d.l. n. 44/2023) della possibilità per i ricercatori e i docenti a tempo pieno di assumere incarichi presso "enti privati anche a scopo di lucro", fino a questo momento, vietati dal legislatore come attività assolutamente incompatibili, stante il divieto posto dall'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, deve indurre il Collegio a una riflessione sull'effettiva portata da attribuire all'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001. 16 Alla luce di tali sopravvenute disposizioni, è indubbio che il concetto di attività assolutamente incompatibili, fino a questo momento, parametrato all'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, va rivalutato alla luce delle nuove esigenze ordinamentali e di sistema. Le disposizioni di settore, cui si è fatto riferimento, valevoli per il mondo

universitario, possono offrire un utile spunto di riflessione, ai fini della soluzione del quesito posto con l'atto di deferimento qui in esame. Si tratta, in effetti, di disposizioni che, seppure limitate al mondo accademico, inducono queste Sezioni riunite a una lettura evolutiva del divieto posto dall'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957. Valgono, a tal proposito, le prescrizioni poste dallo stesso legislatore in materia, volte a garantire l'assolvimento dei propri compiti istituzionali e che l'attività svolta all'esterno non arrechi all'amministrazione di appartenenza un nocumento ovvero un detrimento delle attività (ora gestionali, ora didattiche o di ricerca, a seconda dell'ordinamento di riferimento) poste a carico del singolo dipendente. Ne consegue che la valutazione in concreto dell'eventuale danno arrecato, deve essere affidata, di volta in volta, al singolo Collegio giudicante, il quale dovrà tenere conto di tutte le circostanze del caso, accertare la sussistenza e la compresenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa e verificare se effettivamente vi sia stato un danno all'amministrazione di appartenenza del dipendente impegnato in attività esterna derivante dal mancato adempimento dei propri compiti istituzionali e dall'inutile dispersione delle energie lavorative. L'entità del danno, così accertato, dipende dalla lesione prodotta. Il danno arrecato all'amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente deve, in ogni caso, essere provato, in base alle ordinarie regole che disciplinano i mezzi e le fonti di prova, e non può in alcun modo essere considerato in re ipsa. In questi termini, il danno può coincidere con l'intero compenso percepito, in caso di mancato assolvimento dei basilari compiti di istituto ovvero essere parametrato all'inutile esborso sopportato dall'amministrazione a fronte di una prestazione lavorativa parziale

ovvero all'indennità di esclusiva, laddove prevista, o, nel caso dei docenti universitari, al differenziale retributivo tra la retribuzione spettante ai docenti in regime a tempo pieno e quella spettante ai docenti a tempo definito. Nei casi di incompatibilità assoluta (incarichi vietati e non autorizzabili), per i quali il legislatore pone un divieto assoluto e prevede altre e ben più gravi sanzioni, il compenso non è in radice dovuto e la prova del danno, riferibile alla violazione del dovere di esclusività e alla indebita percezione di emolumenti, può essere raggiunta anche avvalendosi di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti desumibili dalle risultanze in atti. Va, quindi, sgombrato il campo, innanzitutto, dalle possibili perplessità in ordine alla discriminazione che potrebbe derivare dalla non applicazione della disciplina del riversamento anche alle situazioni di incompatibilità assoluta, in quanto riferite ad incarichi non autorizzabili, trattandosi di fattispecie decisamente diverse e come tali meritevoli di precipua disciplina. Inoltre, la particolare gravosità delle misure che possono essere disposte in seguito al giudizio di responsabilità (restituzione degli emolumenti percepiti per l'attività esclusiva, ivi compresa l'indennità ad essa collegata), nonché di quelle decise in sede disciplinare, escludono che si possa parlare di una situazione di maggiore favore, sotto il profilo economico. Nemmeno, si pone, ad avviso del Collegio, come elemento di rilievo una maggiore difficoltà di realizzare un idoneo asse probatorio, sia perché essa non può costituire un elemento giuridicamente apprezzabile, sia per quanto si è detto in ordine alla presunzione, senza contare un elemento assolutamente pragmatico, quello della percezione del compenso per gli incarichi in discorso, la quale deve comunque essere acclarata e nel caso di non autorizzabilità dei medesimi, costituisce di per sé, una prova

del mancato adempimento dell'obbligo di esclusività". Conseguentemente le Sezioni Riunite danno al quesito la seguente soluzione: ""L'obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7 bis del D.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l'erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili".

Ebbene l'odierno Collegio ritiene che, *mutatis mutandis,* non sussistano motivi per discostarsi dalla precitata decisione anche con riferimento al caso in esame.

Ne consegue che non risulta corretta la sentenza del giudice di prime cure laddove, a fronte di attività assolutamente incompatibile svolta dal medico, l'ha condannata al riversamento dei compensi extralavorativi percepiti, in assenza della prova di un danno a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Anche la giurisprudenza successiva alle citate Sezioni Riunite ha infatti ribadito che "*…la mera situazione di incompatibilità assoluta non possa determinare in automatico il sorgere della responsabilità amministrativa a carico del pubblico dipendente, dovendo il pubblico ministero provare che questi abbia sottratto energie lavorative all'amministrazione datrice di lavoro, non svolgendo proficuamente e puntualmente la propria prestazione lavorativa. Non è l'attività assolutamente incompatibile (per il cui svolgimento è previsto un preciso regime*

sanzionatorio) a determinare in via automatica la lesione del sinallagma contrattuale e quindi un danno da risarcire. Nel caso di specie, pure risultando comprovata la condotta consistente nell'avere svolto attività assolutamente vietata, il pubblico ministero non ha dedotto, né ipotizzato, nell'originario atto di citazione, alcuno specifico profilo di disservizio all'amministrazione, apprezzabile in termini di alterazione del rapporto sinallagmatico. Difetta, pertanto, la dimostrazione della minore resa del servizio e dell'abbassamento quantitativo e qualitativo delle prestazioni, "tale da rendere sine causa le somme percepite quale corrispettivo di un'attività non svolta" (Corte conti, III Sez. App., sent. n. 66/2025), (Corte conti, I Sez. App., sent. n. 72/2025).

Nel caso in esame, come già anticipato, il danno che sarebbe stato subito dall'*Omissis* di appartenenza, non potendo considerarsi in *re ipsa*, non risulta comprovato dalla Procura attrice, che non ha contestato una minore resa del servizio del medico, neanche per effetto degli "indici sintomatici" del danno. E dunque, mentre da un lato, non è stato dimostrato un abbassamento della resa lavorativa presso il nosocomio milanese, dall'altro, non è neanche stato comprovato un consistente impegno extralavorativo, limitato ai fine settimana, sebbene per lungo periodo di tempo.

Conclusivamente, dunque, deve essere rigettato l'appello principale della Procura erariale e accolto l'appello incidentale della *Omissis,* con conseguente riforma della sentenza di prime cure. Resta assorbita ogni ulteriore questione.

Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del c.g.c., in ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti nella materia che ci occupa.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sugli appelli presentati da **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale Lombardia e Procura generale e *Omissis*** nei giudizi iscritti al **n. 61248** del registro di segreteria,

- dispone la riunione degli appelli, ai sensi dell'art. 184, co. 1, del c.g.c.;

- rigetta l'appello principale proposto dalla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per la Lombardia;

-accoglie l'appello incidentale proposto da *Omissis;*

- spese compensate.

-dispone l'oscuramento dei dati personali della richiedente *Omissis*, ai sensi dell'art. 52, 3 co., del D.lgs. n. 196/2003.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 10 ottobre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

F.to Beatrice MENICONI F.to Enrico TORRI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19/11/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 28

DISPONE

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, a tutela dei diritti dei soggetti interessati.

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 19/11/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi